

Sistema Licenze Nazionali 2016/2017

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Le società, per partecipare al Campionato di Serie B stagione sportiva 2016/2017, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 23 maggio 2016, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo.

Non concorrono alla formazione di detti debiti le "indennità di formazione" e i "contributi di solidarietà" di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2014 e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2016, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo.

Non concorrono alla formazione di detti debiti le “indennità di formazione” e i “contributi di solidarietà” di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2016/2017, sono esonerate dagli adempimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

Per le società neopromosse in Serie B alla conclusione del Campionato di Divisione Unica 2015/2016, il termine del 23 maggio 2016 sopra indicato è differito al **17 giugno 2016 e la sua inosservanza, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2016, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2015 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2015, trasmessa entro il 31 marzo 2016, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di mancato deposito anche di uno solo dei suddetti documenti, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 17 giugno 2016.

C) Le società devono, entro il termine del 10 giugno 2016, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo IX, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2015, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

Ai fini della determinazione del rapporto PA al 31 dicembre 2015 saranno esclusi dall'attivo patrimoniale:

-gli investimenti nell'impiantistica sportiva (stadio e centri sportivi di allenamento), relativi alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la costruzione/ristrutturazione/manutenzione straordinaria di impianti di proprietà o per la ristrutturazione/manutenzione straordinaria di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi;

-gli investimenti per l'acquisizione dei diritti dell'archivio audiovisivo (c.d. *Library*).

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di **0,12** unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **17 giugno 2016**.

Per le società di Serie B il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare e per le società che al termine del campionato 2015/2016 risulteranno retrocesse dalla Serie A alla Serie B, il termine del 10 giugno 2016 sopra indicato è differito al **24 giugno 2016**, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 17 giugno 2016 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al **30 giugno 2016**.

L'inosservanza del termine del 24 giugno 2016 da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del **7 luglio 2016** ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- c) con aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b) e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **5 luglio 2016** e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **5 luglio 2016**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **7 luglio 2016**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2016/2017; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Potrà essere utilizzato anche il saldo positivo al **5 luglio 2016** derivante da operazioni di trasferimento internazionale di calciatori concluse entro la data del 31 marzo 2016. Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza tra gli importi incassati alla data del 5 luglio 2016 riguardanti le operazioni attive e i debiti scaduti alla medesima data riguardanti le operazioni passive. Ai fini del calcolo del saldo le società dovranno depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il **5 luglio 2016** la documentazione relativa alle suddette operazioni di trasferimento internazionale di calciatori. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Co.Vi.So.C. dalla suddetta Lega entro il termine del **7 luglio 2016**.

D) Le società devono, entro il termine del 24 giugno 2016, osservare il seguente adempimento:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2016, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2015, corredata da:
 - a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
 - b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
 - c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;
 - d) copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2016, ove non sia stata depositata in precedenza.

Non concorrono alla formazione di detti debiti le “indennità di formazione” e i “contributi di solidarietà” di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1), lettere a), b), c), e d) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2016/2017, sono esonerate dagli adempimenti di cui al precedente punto 1), lettere a), b), c) e d).

2) Depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2016 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2016 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l'esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, corredata dagli accordi contrattuali delle figure sottoindicate, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti dall'1 luglio 2015 al 31 maggio 2016 al Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team

Manager, Direttore Sportivo o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing e la documentazione attestante il pagamento del servizio per il periodo 1° luglio 2015-31 maggio 2016 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

I depositi qui previsti dovranno essere effettuati per le sole figure non ricomprese in quelle del precedente punto 2).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

E) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2016 osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2016/2017, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2015, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2015, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere corredata dal verbale di approvazione e, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, dalla relazione della società di revisione;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2015 nel caso in cui l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, della relazione della società di revisione (*limited review*);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 30 giugno 2017:

a) budget del conto economico;

b) budget dello stato patrimoniale;

c) budget del rendiconto finanziario;

d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero

nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall’organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell’ultimo bilancio revisionato;

e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall’organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2016 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2016 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2016. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2016 incluso, in forza

di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2016. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2015-30 aprile 2016 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2015-31 maggio 2016, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2016. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*.

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal

revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2016. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l'Agente della riscossione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2016. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, copia delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2015 e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2015, trasmessa entro il 31 marzo 2016, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, le medesime comunicazioni, ove non siano state depositate in precedenza, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 30 giugno 2016;

10) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2014 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

11) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, dai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. In alternativa le società possono

avvalersi della garanzia di euro 300.000,00 di cui al successivo paragrafo II), lettera A), punto 1), la cui prestazione verrà certificata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B ed in tal caso devono depositare l'originale della fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 500.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, dai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. Il modello tipo della garanzia e l'eventuale rating delle società assicurative saranno resi noti dalla F.I.G.C., con separata comunicazione;

12) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

F) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2016, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

G) Le società devono, entro il termine del 7 luglio 2016, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o

dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2015, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. E), punto 2), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. E), punto 2), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. E), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. E), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neopromosse in Serie B;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. C), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve entro il termine del 30 giugno 2016:

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuta prestazione della garanzia di euro 300.000,00 nell'interesse di ciascuna società. Detta garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, dai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. Il modello tipo della garanzia e l'eventuale rating delle società assicurative saranno resi noti dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

In caso di escussione nel corso della stagione sportiva 2016/2017 della suddetta garanzia, il relativo importo costituirà un debito nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

2) certificare alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2016 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega.

Al riguardo le società, devono aver pagato **entro il termine del 24 giugno 2016** i debiti di cui al punto 2).

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 2), lettere a) e b) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l'inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2016/2017.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve certificare alla Co.Vi.So.C., **entro il termine del 30 settembre 2016, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2016.**

Le società devono, **entro il termine del 16 settembre 2016**, depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per la mensilità di giugno 2016.

L'inosservanza dei suddetti termini, da parte delle società, per documentare il pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per la suddetta mensilità, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2016/2017.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono entro il termine del 16 settembre 2016, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2016 o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per il mese di giugno 2016, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l'esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, corredata dagli accordi contrattuali delle figure sottoindicate, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2016 al Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile

Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing e la documentazione attestante il pagamento del servizio per la mensilità di giugno 2016 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

I depositi qui previsti dovranno essere effettuati per le sole figure non ricomprese in quelle del precedente punto 1);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2016 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2016. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2016. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2016, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2016. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare

presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° maggio 2016-30 giugno 2016, e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2016, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 3): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2016. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

IV) NORME PROGRAMMATICHE SUL FAIR PLAY FINANZIARIO

Con riferimento al processo di implementazione del Sistema delle Licenze Nazionali, di progressivo allineamento al Sistema del Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA e alla graduale

introduzione di ulteriori indicatori di controllo dell'equilibrio finanziario ed economico, si richiama il programma che verrà attuato per le società di Serie B, come definito nel Comunicato Ufficiale n. 238/A del 27 aprile 2015 ed integrato con le previsioni di cui alle successive lettere C) e D).

A) Con decorrenza dalla stagione sportiva 2016/2017, sono introdotti i seguenti indicatori:

1) indicatore di Liquidità finalizzato a misurare il grado di equilibrio finanziario di breve termine, cioè la capacità della società di far fronte agli impegni finanziari con scadenza entro i 12 mesi.

Detto indicatore di Liquidità è calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

-Le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri;

-le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti.

L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio Federale, la carenza finanziaria dovrà essere ripianata secondo le modalità che verranno successivamente rese note.

2) Indicatore di Indebitamento finalizzato a misurare il grado complessivo di Indebitamento della società in rapporto al Valore della Produzione. Detto indicatore di Indebitamento rappresenta il raccordo tra la componente finanziaria dei Debiti (D) e quella economica del Valore della Produzione (VP) e segnala in modo sintetico la sostenibilità dell'indebitamento.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia che verrà stabilito dal Consiglio Federale, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al precedente punto 1).

Per la determinazione del rapporto Debiti/Valore della Produzione sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

-I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti;

-il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori.

I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

3) Indicatore di Costo del Lavoro Allargato è finalizzato a misurare il peso economico del costo del lavoro. Detto indicatore è calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C..

-Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori;

-i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.

Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

L'indicatore, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia che verrà stabilito dal Consiglio Federale, è utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al precedente punto 1).

Qualora il valore di entrambi gli indicatori correttivi sia inferiore ai livelli-soglia che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva

di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Divisione Unica alla Serie B o alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Divisione Unica.

Nel caso in cui sussistano i presupposti di consolidamento, la determinazione degli indicatori di controllo sarà effettuata sul bilancio consolidato e sulla semestrale consolidata della società che controlla, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il "gruppo sportivo", anche nel caso in cui detta società ne fosse esente ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.Lgs. 127/1991.

Ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento del "gruppo sportivo", si devono includere la società controllante, le società controllate e collegate facenti parte del medesimo gruppo, a condizione che generino ricavi e/o offrano servizi e/o sostengano costi inerenti all'attività tipica della società sportiva. Per il calcolo degli indicatori di controllo verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società sportiva.

A partire dalla stagione sportiva 2016/2017, le società di Serie B dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti gli indicatori di cui ai punti 1), 2) e 3), lettera A), contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale.

Sempre, a decorrere dalla stagione sportiva 2016/2017, le società di Serie B dovranno depositare, presso la Co.Vi.So.C.:

-entro il termine del 30 novembre 2016, l'indicatore di Liquidità che avrà come riferimento la situazione patrimoniale (bilancio d'esercizio approvato o progetto di bilancio, se non ancora approvato, ovvero relazione semestrale approvata) al 30 giugno precedente, rettificata dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri;

-entro il termine del 31 maggio 2017, l'indicatore di Liquidità che avrà come riferimento la situazione patrimoniale (bilancio d'esercizio approvato o progetto di bilancio, se non ancora approvato, ovvero relazione semestrale approvata) al 31 dicembre precedente, rettificata dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti invernale dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri.

L'inosservanza dei suddetti termini, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

Norme Transitorie.

Al fine di avviare il nuovo sistema, le società di Serie B dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., **entro il termine del 10 giugno 2016**, i prospetti contenenti gli indicatori di cui ai precedenti punti

1), 2) e 3), lettera A) calcolati sulla base delle risultanze della semestrale al 31 dicembre 2015, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, o del progetto di bilancio se non ancora approvato, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

In caso di mancato rispetto dell'indice di Liquidità nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio Federale, le società dovranno depositare presso la Co.Vi.So.C., **entro il termine del 30 giugno 2016**, un corrispondente piano finanziario nel quale dovranno descrivere le misure che saranno messe in atto, nel corso della stagione 2016/2017, per riportare la società nel parametro.

L'inosservanza dei suddetti termini, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

B) A decorrere dalla stagione sportiva 2017/2018, il mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio Federale, determinerà per le società inadempienti il divieto di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, salvo che presentino un saldo positivo della campagna trasferimenti, che terrà conto anche del delta tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

Nel caso di mancato rispetto dalla misura minima dell'indicatore di Liquidità, da depositarsi entro il 31 maggio 2017 ed entro il 30 novembre 2017, la Co.Vi.So.C. disporrà il divieto di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori, rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale.

C) A decorrere dalla stagione sportiva 2017/2018, gli adempimenti di cui al precedente paragrafo III) dovranno essere effettuati **entro il termine del 31 agosto 2017**.

D) Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2017/2018, sarà preso in considerazione il seguente ulteriore requisito:

- 1) assenza di debiti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere scaduti alla data del 31 marzo relativi a corrispettivi dovuti per acquisizioni internazionali dei calciatori anche a titolo di

“indennità di formazione” e di “contributi di solidarietà”, di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA.

E) Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, sarà preso in considerazione anche il rispetto dell’indicatore di Liquidità, nella misura minima che verrà all’uopo stabilita dal Consiglio Federale.

La misura minima dell’indicatore di Liquidità ed i valori-soglia dell’indicatore di Indebitamento e dell’indicatore del Costo del Lavoro Allargato, saranno stabiliti dal Consiglio Federale per tre stagioni sportive a decorrere dalla 2016/2017.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

A) Le società di Serie B devono, **entro il termine del 20 giugno 2016**, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:
 - a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;
 - b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2016/2017 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- 2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza, di cui all'art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;
- 3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 24 giugno 2016**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, **entro il termine del 24 giugno 2016**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2015/2016, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie B la certificazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2015/2016.

L'inosservanza del termine del 20 giugno 2016, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, anche per gli impianti in deroga, vengano meno le condizioni previste dai punti 1) o 2) del presente Titolo II), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nel territorio nazionale.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto;
- b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2016/2017 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;
- d) certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2015/2016, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

C) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2016/2017 sia nel corso della stagione sportiva 2016/2017, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il temine del 30 settembre 2016**, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub A), dovrà essere sanato **entro il termine del 30 settembre 2016**.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 17 ottobre 2016**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B".

L'inosservanza del termine del 30 settembre 2016, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri "B" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA

Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019 le società di Serie B dovranno disporre di un impianto conforme ai requisiti che saranno all'uopo stabiliti dal Consiglio Federale entro il 31 luglio 2016, e comunque in linea con quelli previsti dall'UEFA *Stadium Infrastructure Regulations*.

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche mediante fax o posta elettronica certificata.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

Le società di Serie B devono, **entro il termine del 24 giugno 2016**, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2016/2017:
 - a) l'impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;
 - b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17, Nazionali Under 16 e Nazionali Under 15;
 - c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2016/2017. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;
 - d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17 e Campionato Nazionale Under 16), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2016/2017 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;
 - e) l'impegno a tesserare almeno ulteriori 20 calciatrici Under 12, rispetto alla stagione precedente, all'interno del proprio settore giovanile. Le società neopromosse in Serie B alla conclusione del Campionato di Divisione Unica 2015/2016, dovranno tesserare almeno 20 calciatrici Under 12.

In alternativa l'impegno è rispettato:

-se la società richiedente la Licenza Nazionale acquisisce il titolo sportivo, ovvero partecipazioni di controllo, di una società di calcio femminile affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai Campionati di Serie A o Serie B o Serie C;

-se la società richiedente la Licenza Nazionale conclude accordi di licenza, per l'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi, validi per la stagione sportiva 2016/2017 con società di calcio femminile affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai Campionati di Serie A o Serie B o Serie C, con sede nella stessa provincia. In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante la società di calcio femminile, corredata da copia del medesimo accordo che dovrà

espressamente prevedere l'assunzione da parte della società richiedente la Licenza Nazionale di tutti gli oneri di gestione della società licenziataria;

-se la società richiedente la Licenza Nazionale conclude accordi di collaborazione, validi per la stagione sportiva 2016/2017 con uno o più Gruppi Sportivi Scolastici affiliati alla F.I.G.C., con sede nella stessa provincia. Complessivamente devono risultare tesserate attraverso i Gruppi Sportivi Scolastici almeno 40 calciatrici Under 12 o almeno 20 calciatrici Under 12, qualora l'accordo di collaborazione sia concluso con società neopromossa in Serie B. In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante il Gruppo Sportivo Scolastico, corredata da copia del medesimo accordo che dovrà espressamente prevedere l'assunzione da parte della società richiedente la Licenza Nazionale di tutti gli oneri di gestione del Gruppo Sportivo Scolastico;

f) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;

g) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

h) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega Nazionale Professionisti Serie B;

i) l'impegno a partecipare ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

l) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

m) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

n) l'impegno a far partecipare le figure organizzative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al punto 2), lettere e), g), l), m), n), o), p), q) e r) ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla F.I.G.C. o dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo il programma approvato dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

L'inosservanza del termine del 24 giugno 2016, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) costituisce illecito

disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.

- 2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2016/2017:
- a) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;
 - b) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;
 - c) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
 - d) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;
 - e) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;
 - f) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, la scheda informativa riguardante gli Assistenti di Stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche;
 - g) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, la scheda informativa riguardante il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
 - h) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2016**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera;

- i) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- l) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;
- o) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
- p) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: almeno Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA o Allenatore Professionista di seconda categoria (ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico); direttore sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società professionistica; responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno due anni in questo ruolo presso una società professionistica;
- q) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

- r) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- s) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2016**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);
- t) l'impegno a depositare, **entro il termine del 30 settembre 2016**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:
- obiettivi del settore giovanile;
 - organizzazione del settore giovanile (organigramma);
 - personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
 - infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
 - risorse finanziarie investite;
 - programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17);
- u) per le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2016/2017, nel caso in cui permangano nelle cariche di cui alle lettere m), n), o), p), q), i medesimi soggetti che le ricoprivano alla data del rilascio della suddetta Licenza, le società, in alternativa alle prescrizioni di cui alle predette lettere, devono depositare sempre **entro il termine del 24 giugno 2016**, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l'impegno a depositare entro il successivo **termine dell'1 settembre 2016** dichiarazione a firma del legale rappresentante della società che confermi il permanere dei requisiti in capo a tali figure.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui al punto 2), lettere g), i), l), m), n), o), p), q), r). Il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria non può, in linea generale, ricoprire all'interno della società altri incarichi che compromettano la sua attività. In nessun caso, il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria potrà ricoprire il ruolo di Delegato o di Vice Delegato per la sicurezza.

L'inosservanza del termine del 24 giugno 2016 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) costituisce illecito

disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2016/2017; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e), f), i), l), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all'allegato sub C).

Obbligo di comunicazione delle figure sostituite

Qualora nel corso della stagione sportiva 2016/2017, una o più figure previste al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) venissero sostituite, la società dovrà darne comunicazione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro 15 giorni dalla avvenuta sostituzione, corredata dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

NORMA PROGRAMMATICA SULLA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE

Al fine di promuovere l'attività e favorire lo sviluppo del Calcio Femminile, per le stagioni sportive successive alla stagione 2016/2017, le società di Serie B attueranno il seguente programma:

- dalla stagione sportiva 2017/2018, dovranno partecipare al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12);
- dalla stagione sportiva 2019/2020, dovranno partecipare al Campionato Allieve con almeno una squadra di calcio femminile (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12 e la partecipazione al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile).

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **12 luglio 2016**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro il **10 giugno 2016**, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2016/2017 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 15 luglio 2016, ore 19:00**.

Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) potranno essere integrati, **entro il termine perentorio del 15 luglio 2016, ore 19:00**, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Serie B 2016/2017. La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 15 luglio 2016, ore 19:00**, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell'esame dei ricorsi.

La certificazione e il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Titolo II) (Criteri Infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **16 luglio 2016, ore 19:00**.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **18 luglio 2016**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **19 luglio 2016**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2016/2017, è consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, da proporsi nei

termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.